

VERIFICA DI CONGRUITA' DELL' OFFERTA - ART. 95 e ART. 97 DEL D.LGS 50/2016.

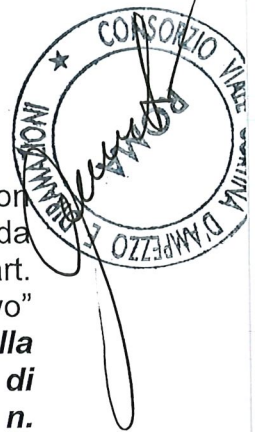
Gara per l'affidamento dei servizi di derattizzazione e disinfestazione contro le zanzare ed altri insetti volanti da espletare nelle aree consortili. **CIG Z7F27960EF**

Premesso che

- 1) in data 23/02/2021 è stato pubblicato sul sito internet del Consorzio il bando di gara;
- 2) in data 23/02/2021 sono state invitate a presentare offerta n. 7 ditte;
- 3) in data 15/03/2021 sono state aperte le buste contenenti le tre offerte pervenute;
- 4) in data 15/03/2021 si è proceduta all'apertura offerte disinfestazione biennio 2021-2022 pervenute e risultava della graduatoria finale la ditta Moda Garden srl prima classificata avendo offerto un ribasso pari al 45,321%;
- 5) Il RUP, riteneva di sottoporre a verifica di congruità l'offerta della ditta Moda Garden srl, ai sensi dell'art. 97 del decreto legislativo n. 50/2016, per aver offerto un ribasso ritenuto eccessivo e non in linea con i ribassi delle altre ditte;
- 6) con nota inviata tramite PEC in data 17/03/2021 alla ditta Moda Garden srl venivano richieste *"giustificazioni atte a dimostrare la fattibilità del servizio proposto in sede di gara e ad integrazione dell'offerta"* ai sensi del predetto dall'art. 97 del D. lgs. 50/2016;
- 7) con nota pervenuta in data 26/03/2021 tramite PEC la ditta Moda Garden srl ha trasmesso la documentazione richiesta senza specificare nel dettaglio le voci di costo. Il RUP prendeva atto della tardività della risposta ed escludeva la ditta Moda Garden srl;
- 8) a seguito della nota in data 30/03/2021 della ditta Moda garden srl il Rup prendeva atto del disguido incorso alla ditta circa l'invio della corrispondenza e riammetteva la ditta alla gara concedendo ulteriori 15 giorni per inviare ulteriori chiarimenti richiesti chiarimenti dei giustificativi in modo dettagliato, ritenendo non esaustive le giustificazioni rese;
- 9) in data 15/04/2021 perveniva PEC della ditta Moda Garden srl con allegata nota integrativa di chiarimento e di dettaglio delle voci di costo degli interventi di derattizzazione e disinfestazione.

Rilevato, altresì, che la Ditta Moda Garden srl (utilizzando impropriamente il logo del Consorzio) nelle suddette note afferma che *"ci dispiace contraddirvi, le trappole a Voi fornite nel precedente contratto essendo in comodato d'uso gratuito e conseguentemente di nostra proprietà sono da considerare necessariamente un costo già esplicito, quindi ormai ammortizzato"*, Ciò non corrisponde a quanto previsto nel Capitolato ossia che la *"Ditta dovrà predisporre una rete di erogatori circa 200 fissi"* intendendo con ciò una specifica e ben definita attività.

Di contro considerare le trappole già posizionate potrebbe costituire un vantaggio in sede di gara per la Ditta Moda Garden srl in presunta violazione della *par condicio* e di una ingiustificata agevolazione nel formulare l'offerta economica. Inoltre si fa osservare che aver richiesto chiarimenti in merito al costo della



manodopera deriva da un obbligo di legge per la stazione appaltante e quindi non può essere considerata una "illusione". Probabilmente è sfuggito alla Ditta Moda Garden srl che l'art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016 come modificato dall'art. 60, comma 1, lett. e) del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, cosiddetto "decreto correttivo" espressamente prevede che ***"le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lett. d)" del medesimo d.lgs. n. 50/2016"***.

Pertanto il sottoscritto RUP procede all'esame della documentazione giustificativa dell'offerta prodotta dall'operatore economico suddetto, al fine di verificare la congruità della stessa ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm, relativamente al procedimento di affidamento, di cui trattasi e prende atto che:

L'operatore economico MODA GARDEN srl ha inviato la documentazione giustificativa dell'offerta, con note del 26/03/2021 e del 14/04/2021, quest'ultima integrativa della precedente e contenente gli elementi di seguito elencati:

a) DERATTIZZAZIONE.

- 15% Incidenza dei prodotti impiegati;
- 45% incidenza dei costi aziendali;
- 40% utile aziendale.

In particolare il numero del personale impiegato (n. 2 addetti), con indicazione delle ore per intervento (N. 4) per l'esecuzione contrattuale; costo totale di un intervento in base alla percentuale di incidenza sulla voce (90% al netto del 10% per costi fissi aziendali) pari ad **€ 57,40**. Viene indicato il costo orario pari ad **€ 7,75/ora** per un Operatore specializzato e un costo orario pari ad **€ 6,60/ora** per un Operatore specializzato di supporto al primo. Manca ogni riferimento alla tabella ministeriale applicata e/o al CCNL di categoria.

b) DISINFESTAZIONE

- 20% Incidenza dei prodotti impiegati;
- 35% incidenza dei costi aziendali;
- 35% utile aziendale.

In particolare il numero del personale impiegato (n. 2 addetti), con indicazione delle ore per intervento (n. 4) per l'esecuzione contrattuale; costo totale di un intervento in base alla percentuale di incidenza sulla voce (40% al netto del 60% per costi fissi aziendali) pari ad **€ 55,80**. Viene indicato il costo orario pari ad **€ 7,75/ora** per un Operatore specializzato e un costo orario pari ad **€ 6,20/ora** per un Operatore specializzato di supporto al primo. Manca ogni riferimento alla tabella ministeriale applicata.

Si segnala che l'importo complessivo determinato dalla ditta Moda Garden pari ad € 57,40 risulta errato. Infatti $(€ 7,75 \times 4) + (€ 6,20 \times 4) = € 55,80$ e non **€ 57,40** e quindi non rappresenta il 40% della voce.

Si rileva, inoltre, che l'incidenza dei costi aziendali è stata modificata da 45% a 35% e quindi non risulta individuata la percentuale del 10%.

Relativamente al costo della manodopera si procede alla verifica del costo orario.

Sulla base dell'importo posta a base di gara, pari ad € 32.000 IVA esclusa di cui € 4.000 (compresi € 600 per oneri sicurezza) per l'intervento di derattizzazione e € 28.000 IVA esclusa (compresi € 2.000 per oneri sicurezza) e al ribasso offerto

dal Ditta Moda Garden srl (45,321%), si ottengono i seguenti valori:

- Derattizzazione = € **2.459, 08** di cui € 600 per oneri sicurezza;
- Disinfestazione = € **16.216,54** di cui € 2.000 per oneri sicurezza.



Sulla base della percentuali indicate dalla ditta Moda Garden per quanto riguarda la composizione del costo della manodopera si ha:

- **DERATTIZZAZIONE** € 2.459,08 : 12 (interventi) = € **204,92** e non € **155,00** di cui:

A. Prodotti 15% = € 30,739

B. Costi aziendali (inclusa manodopera) 45% = € 92,214

C. Costo manodopera (90% di B) = € 92,214 x 0,90 = € 82,992

D. Utile aziendale 40% = € 81,970

Dal calcolo sopra esposto si ricava che il costo complessivo della sola manodopera è pari a :

$$€ 82,92 \times 12 \text{ interventi} = € \mathbf{995,04}$$

- **DISINFESTAZIONE** € 14.216,54 : 28 (interventi) = € **507,74** di cui:

A. Prodotti 20% = € 101,548

B. Costi aziendali (inclusa manodopera) 45% = € 228,483

C. Costo manodopera (40% di B) = € 228,483 x 0,40 = € 91,39

D. Utile aziendale 35% = € 177,709

Sul punto si segnala che la ditta Moda Garden srl nel paragrafo "SPIEGAZIONE DEI COSTI" ha modificato la percentuale dei costi aziendali da 45% in 35% per cui il costo unitario diventa:

B. Costi aziendali (inclusa manodopera) 35% = € 177,709

C. Costo manodopera (40% di B) = € 177,709 x 0,40 = € 71,083

Pertanto manca la determinazione della percentuale pari al 10% del costo unitario.

Dal calcolo sopra esposto si ricava che il costo complessivo della sola manodopera è pari a :

$$€ 91,39 \times 28 \text{ interventi} = € \mathbf{2.558,92}$$

oppure

$$€ 71,083 \times 28 \text{ interventi} = € \mathbf{1.990,32}$$

Non vengono analizzate le altre voci di costo che compongono l'offerta in quanto il solo costo della manodopera pone l'offerta stessa in una condizione di non sostenibilità e realizzabilità.

Esaminata la documentazione,

VISTO l'art. 97 DEL D.LGS 50/2016;

VISTA la giurisprudenza consolidata in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala;



CONSIDERATO CHE:

- le giustificazioni dell'offerta devono essere estese all'intero importo dell'appalto e devono essere rapportate al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;
- la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dai concorrenti, né può essere limitata dalle voci di prezzi più significativi che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
- il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale, con la conseguenza che può ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;
- la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venire meno l'aggiudicazione.

il RUP, dopo attenta analisi della documentazione presentata dalla ditta, ritiene che:

- in ragione della specificità dell'appalto in questione, delle giustificazioni addotte in ordine al costo del personale, il parametro orario esposto nelle tabelle "SPIEGAZIONE DEI COSTI" si evidenzia quanto segue.

L'operatore economico non ha indicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato né nell'offerta presentata e né nelle relazioni giustificatrici dell'offerta del 26.03.2021 e del 14.04.2021;

al fine di verificare la congruità del costo della manodopera indicato nelle relazioni giustificatrici ci si è riferiti alle Tabelle Ministeriali " Costo medio orario del personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia , disinfestazione, servizi integrati /Multiservizi-Aggiornamento luglio 2013" e "Costo medio orario per il personale addetto ai servizi ambientali - aziende private- Marzo 2019"

Dal confronto tra costi orari indicati dalla ditta e quelli di entrambe le suddette tabelle risulta che i primi sono inferiori ai costi medi orari del personale dipendente rinvenuti dalle suddette tabelle ministeriali.

La ditta non fornisce alcuna giustificazione riguardante tale scostamento, limitandosi ad evidenziare soltanto il numero delle ore e il costo orario per ciascuna figura professionale impiegata nel servizio.

Nello specifico gli Operatori specializzati di 2° livello sono retribuiti al costo orario di € 7,75 anziché € 16,94, gli operatori specializzati di 2° livello (part Time al 75%) a € 6,60 e € 6,20 anziché a € 16,94, con uno scostamento di oltre il 50%.

Occorre evidenziare, inoltre, le relazioni giustificative dei costi, con riguardo alla manodopera prevede **una** sola squadra anziché **2** squadre di almeno due operatori, giusta art. 10 n. 2 lett. a) del Capitolato generale di Appalto.

Inoltre sono state rilevate una serie di contraddizioni e inesattezze che rendono inattendibili i costi: costo manodopera disinfestazione; costo intervento derattizzazione; non corrispondenza percentuale Costi aziendali disinfestazione.

In particolare, le tabelle ministeriali recanti il costo della manodopera espongono dati non inderogabili, assolvendo a una funzione di parametro di riferimento dal quale è possibile discostarsi, in sede di verifica, solo sulla scorta di una dimostrazione puntuale e rigorosa in ordine alle ragioni che giustificano lo scostamento (C.d.S., V, 26 aprile 2018, n. 2540; 30 marzo 2017, n. 1465; 28 giugno 2011, n. 3865) che è evidentemente assente nelle giustificazioni di che trattasi.

In considerazione di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lettere a) e d) del codice degli appalti, l'offerta non risulta giustificata e giustificabile ai sensi dello stesso articolo 96, comma 6 che testualmente recita " *Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa*".

Pertanto, per le motivazioni innanzi esposte, si ritiene di considerare non sufficienti ed esaustive le giustificazioni prodotte dalla Ditta Moda Garden srl relativa all'offerta dei servizi di derattizzazione e disinfestazione contro le zanzare ed altri insetti volanti da espletare nella aree consortili (CIG Z7F27960EF) e di dover proporre la

NON AGGIUDICAZIONE

della gara a favore della suddetta Ditta anche in considerazione della non dimostrata affidabilità e sostenibilità dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016, il presente verbale sarà pubblicato sul profilo del committente, nella sezione "Bandi di gara e contratti", nell'ambito della suddetta procedura di gara e si darà avviso ai concorrenti del suddetto provvedimento di non aggiudicazione e dell'avvenuta pubblicazione del medesimo sul profilo del committente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. competente, entro 30 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Roma, 19.04.2020

IL RUP
Dott. Maurizio De Giusti

